

UR

2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE

Sentenza

n° 3771

3 NOV. 2006

C. n° 3360

R. n° 3985

C. n°

diritto società
nuovo into

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

dr. Alvaro Vigotti Presidente

dr. Maria Margherita Zuccolini Giudice rel.

Dr. Rosella Silvestri Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nrg 17006/2005 promossa da [redacted]
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Eugenio Picedi
Benettini che la rappresenta e difende come da procura a margine
dell'atto di citazione con l'avv. Giovanni Canepa

CONTRO

Banca [redacted] in persona
del Presidente del V. Direttore generale [redacted]
rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione
dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso e nello
studio di quest'ultima

CONCLUSIONI

l'avvocato dell'attrice così ha concluso:

“Piaccia al Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, domanda, pretesa, eccezione e contestazione respinta e disattesa, ritenuta la propria competenza, in via principale 1) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cod. civ. per contrarietà alle norme imperative, sopra meglio evidenziate, contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) anche in considerazione del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche nonché in considerazione della comunicazione CONSOB DI/30396 del 21 aprile 2000 e/o per contrarietà alle ulteriori e/o diverse norme meglio ritenute dei contratti di vendita conclusi nelle date del 21 maggio 1998 e del 12 settembre 2000 da parte attrice con la banca convenuta e riguardanti i titoli 'Argentina' meglio in atti specificati per un controvalore complessivo di € 132.858,73: e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra corrente, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di complessivi € 132.858,73, pari all'importo investito, oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale; 2) in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento della banca convenuta, dei contratti per cui è causa conclusi inter partes nelle date del 21 maggio 1998 e del 12 settembre 2000 e meglio in atti specificati: con ogni conseguente statuizione, e con condanna della banca al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, quantificati allo stato (salvo richiedere eventuali ulteriori danni in separata sede) nella sopra indicata somma corrispondente al complessivo importo dei predetti investimenti per cui è causa, pari ad € 132.858,73, oltre ad interessi nella misura legale e

rivalutazione monetaria; 3) accertare e dichiarare, in subordine, la nullità per difetto di forma scritta e/o per contrarietà al disposto di cui all'art. 30 del TUF e/o per conflitto di interessi (con conseguente violazione dell'art. 21 lett. a) e b), nonché delle previsioni contenute nel relativo regolamento d'attuazione agli artt. 27 e 28), dei ridetti contratti per cui è giudizio conclusi inter partes nelle date del 21 maggio 1998 e del 12 settembre 2000; per l'effetto condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra corrente, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di complessivi € 132.858,73, pari all' importo complessivamente investito, oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale; 5) in via ulteriormente subordinata, annullare i predetti contratti di vendita per cui è giudizio conclusi inter partes nelle date del 21 maggio 1998 e del 12 settembre 2000, per vizio del consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 1439 e/o 1427 e seguenti cod. civ.: per l'effetto condannare la banca convenuta, come sopra corrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di complessivi € 132.858,73, pari all' importo complessivamente investito nelle operazioni di cui sopra. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio; dichiarando la propria disponibilità alla restituzione dei titoli e degli interessi percepiti, nell'auspicato caso di accoglimento delle proprie domande".

L'avvocato di parte convenuta così ha concluso:

"Piacca al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ammissione, occorrendo, dei capitoli per interrogatorio e

testi sulle circostanze di fatto da 1) a 11) (precedute dalla parola VERO) di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di cui ancora in appresso e previa reiezione delle eventuali istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili, improponibili e/o irrilevanti, dichiarare inammissibili, improponibili anche perchè prescritte e comunque respingere le pretese dell'attrice con la completa assolutoria della

In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande dell'attrice, condannare l'attrice alla restituzione dei titoli argentini di cui trattasi, nonché alla restituzione degli interessi percepiti sui titoli stessi dal 1998; statuire quanto meno il concorso di colpa dell'attrice medesima ex art. 1227 cod. civ. e conseguentemente addossare all'attrice la responsabilità per il suddetto concorso di colpa ed altresì per il fatto di non aver aderito alla citata offerta della Repubblica argentina (offerta ormai irripetibile di corrispondere il 30% del valore dei titoli di cui trattasi). Vinte le spese e gli onorari di causa."

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] - premesso di aver acquistato il 21/5/98 titoli argentini per un controvalore di euro 25.069,03 al tasso dell'8,125%; che successivamente i funzionari della [redacted] l'avevano consigliata di convertire l'investimento in BTP in titoli argentini e pertanto essa attrice aveva acquistato in data 12/9/2000 titoli argentini per un controvalore di euro 87.789,46 al tasso del 10"

nonché altri titoli argentini per un controvalore di eur. 1.000,24 al tasso del 10%; che essa attrice, di origine croata, era da pochi anni residente in Italia e inesperta in prodotti finanziari ed aveva notevoli difficoltà a comprendere la lingua italiana, che essa attrice aveva sempre manifestato l'intenzione di investire i propri risparmi in titoli obbligazionari più che sicuri; che i funzionari della banca non avevano consegnato alcun prospetto informativo; che a causa del default dell'argentina essa attrice aveva visto volatizzarsi i propri risparmi; che la convenuta non aveva adempiuto ai doveri di buona fede e correttezza ed aveva violato la normativa in materia di prodotti finanziari; che in particolare difettava la necessaria forma scritta sia per il contratto quadro che per i contratti di acquisto dei titoli, che era stato violato l'art. 30 TUF che prevedeva il diritto di recesso dell'investitore in caso di contratto stipulato fuori sede; che i contratti erano annullabili per conflitto di interessi, in quanto la convenuta aveva interesse alla collocazione dei titoli al fine di lucrare le commissioni e a trasferire sul cliente l'elevatissimo rischio di risultato; che nella fattispecie erano stati violati l'art. 21 TUF, e gli artt. 26, 28 e 96 regolamento Consob; che il contratto era comunque annullabile per vizio del consenso consistente nell'errore essenziale e riconoscibile; che parte attrice si dichiarava disposta a restituire i titoli - citava davanti a questo tribunale la ██████████ per sentir dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà alle norme imperative del TUF e del relativo regolamento e per sentir conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione al pagamento di euro 132.858,73 pari all'importo investito oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in via

subordinata per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento da parte della banca con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari alla predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria. in subordine per sentir dichiarare la nullità per difetto della forma scritta e/o per contrarietà all'art. 30 TUF e/o per conflitto di interessi e per sentir conseguentemente condannare la convenuta al pagamento di euro 132,858,73 oltre rivalutazione e interessi legali. in via ulteriormente subordinata per sentir annullare i predetti contratti per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. e/o 1439 c.c. e per sentir conseguentemente condannare la convenuta al pagamento di euro 132,858,73 pari all'importo investito.

Si costituiva la banca convenuta instando per il rigetto, nel merito, delle domande attoree. In particolare parte convenuta rilevava che l'attrice aveva sottoscritto un contratto di negoziazione il 4/5/95; che si era rifiutata di fornire le informazioni richiesta a essa banca sulla propria situazione finanziaria e sui propri obiettivi, che i tre acquisti in questione erano avvenuti in contropartita diretta ed erano stati acquistati dalla convenuta dal Credito Italiano e Deutsche Bank Frankfurt nonché da Promission per il valore di mercato ad un prezzo unitario di 9,44 con una perdita pertanto di essa convenuta; che quanto ai titoli acquistati nel 12/9/2000 l'attrice aveva riconosciuto che non erano adeguati; che l'attrice aveva percepito per quattro anni regolari interessi per circa euro 40.000,00; che nell'aprile-maggio 1998 l'attrice aveva acquistato 60 milioni di obbligazioni messicane, il 20/3/2000 obbligazioni venezuelane, il 9/2/2001 80 milioni di obbligazioni e

temporaneamente deteneva titoli [redacted], titoli tutti che avevano un rating di molto inferiore ai titoli argentini; che gli acquisti avvenivano spesso su consiglio della figlia dell'attrice, [redacted], che era solita investire in titoli di paesi emergenti; che non era prevista la forma scritta per i contratti di acquisto dei titoli in esecuzione del contratto di negoziazione; che la banca non aveva provveduto ad alcun collocamento, avendo acquistato i titoli in questione da una SIM allo scopo di rivenderli all'attrice; che quest'ultima non aveva ritenuto di aderire all'offerta pubblica di scambio del Governo argentino. In via subordinata la banca instava affinché l'attrice fosse condannata alla restituzione dei titoli nonché degli interessi percepiti e affinché venisse statuito il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c..

Proposta istanza di fissazione di udienza da parte dell'attrice con atto notificato il 14/3/06 e depositato il 21/3/06, designato il giudice relatore da parte del Presidente del Tribunale, con provvedimento del 19/5/06 il giudice relatore rigettava le istanze istruttorie della convenuta e fissava l'udienza collegiale di discussione.

All'udienza del 19/10/2006 il Collegio, esaurita la discussione orale, disponeva il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art. 16 n.5 dlgs 5/2003.

Motivi della decisione

Tra le parti è pacifico, e comunque risulta dalla documentazione in atti (v. doc. 1, 2, 4, di parte attrice nonché doc. 6-11 della convenuta), la vendita da parte della convenuta all'attrice il 21/5/98 di titoli argentini

per un controvalore di euro 25.069,03 al tasso dell'8,125% e la vendita in data 12/9/2000 di titoli argentini per un controvalore di euro 87.789,46 al tasso del 10% nonché di altri titoli argentini per un controvalore di euro 20.000,24 al tasso del 10%.

Ciò posto:

1) la domanda attorea diretta alla dichiarazione di nullità dei predetti contratti è infondata.

Invero l'eventuale inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nonché dell'obbligo di acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie e, comunque, degli altri obblighi posti a carico dei soggetti abilitati a prestare servizi di investimento dall'art. 21 dlgs 58/98 e dal regolamento CONSOB, non costituisce causa di nullità del contratto (vedi in senso conforme Trib Milano 2/1/2005, Trib. Milano 25/7/2005, Corte App. Milano 13/10/2004, Tribunale Taranto 27/10/2004, Tribunale Monza 27/7/2004 nonché sentenze di questo Tribunale 2641/2006, 1887/2006, 895/06).

In proposito si rileva che, effettivamente, l'art. 1418 c.c. al primo comma prevede la nullità dei contratti che violano norme imperative "salvo che la legge disponga diversamente", al secondo comma prevede ipotesi specifiche di nullità del contratto, correlate alla mancanza o alla illiceità di alcuni suoi requisiti, mentre al terzo comma rinvia agli "altri casi stabiliti dalla legge".

Come evidenziato anche nella pronuncia della Suprema Corte 3272/2001, richiamata da parte attrice in atto di citazione, se è vero che è necessario richiamarsi alla legge per decidere della nullità di un contratto ai sensi

dell'art. 1418 c.c., "tale richiamo non offre sempre sicure soluzioni per l'ambiguità o la insufficienza delle espressioni usate dal legislatore".

La pronuncia ora citata ritiene indispensabile valutare, ogniqualvolta vi sia difformità tra fattispecie e schema normativo, "se invalidità sussista e quale ne sia la portata, utilizzando come criterio di individuazione la natura degli interessi tutelati, nel quadro dei valori dell'ordinamento, progressivamente ampliato dai nuovi interessi che tendono a realizzarsi secondo diritto e che meritano di essere protetti in modo maggiore o minore, a seconda che corrispondano o meno agli interessi generali della collettività".

Va premesso come la sentenza della Suprema Corte 3272/2001, che ha affermato la configurabilità delle c.d. nullità virtuali, si è pronunciata con riferimento ad una fattispecie peculiare, concernente l'esercizio della attività di intermediazione posta in essere da "un intermediario abusivo", e, quindi, in un'ipotesi del tutto estranea a quella relativa agli obblighi informativi previsti dal T.U.F..

Ora, effettivamente, come già accennato, dall'esame del testo dell'art. 1418 c.c. emerge come, accanto alle ipotesi di nullità del contratto espressamente individuate dai commi secondo e terzo di detta norma, vi siano altre ipotesi di nullità del contratto riconducibili al primo comma dell'art. 1418 c.c., ovvero sia le ipotesi di violazioni di norme imperative nelle quali la sanzione della nullità deriva automaticamente dal comma primo di detta norma, potendosi escludere solo in presenza di una disposizione contraria ("salvo che la legge disponga diversamente").

Tuttavia la volontà del legislatore di sanzionare in modo diverso dalla comminazione della nullità l'inosservanza di dettami, pur introdotti a tutela di interessi e valori socialmente rilevanti, può emergere dal contesto in cui è inserita la norma della cui inosservanza si tratta.

In particolare, per quanto attiene alle disposizioni del d.lgs. 58/98, occorre considerare come, accanto alle norme che si limitano a regolamentare le modalità di condotta nella prestazione dei servizi di investimento e accessori (come l'art. 21 T.U. 58/98), vi siano le norme che individuano espressamente le ipotesi di nullità dell'intero contratto o di singole pattuizioni (vedi art. 23 commi 1,2,3, art. 24 comma 2, art. 30 comma 7 del medesimo T.U.).

Conseguentemente, da una lettura sistematica e complessiva del decreto legislativo in questione, emerge come il legislatore, nel tutelare determinati interessi, pur socialmente rilevanti, ove abbia ritenuto l'essenzialità di determinati requisiti dell'atto o di determinati comportamenti dei contraenti e abbia, quindi, voluto sanzionare con la nullità del contratto l'assenza di detti requisiti o comportamenti, lo abbia previsto espressamente, sanzionando, invece, con gli altri rimedi predisposti dall'ordinamento (risoluzione del contratto, risarcimento del danno per responsabilità contrattuale) le violazioni per le quali non abbia comminato in modo esplicito la sanzione radicale della nullità.

Del resto una siffatta interpretazione delle disposizioni normative in questione e, quindi, l'esclusione di una generalizzata qualificazione di tutta la normativa dell'intermediazione mobiliare come di ordine pubblico, tutelata mediante la previsione delle c.d. nullità virtuali, appare

maggiormente conforme ai principi di legalità e certezza del diritto, considerato, da un lato, come la sanzione della nullità costituisca indubbiamente il più severo rimedio civilistico, dall'altro come nei casi di violazione di norme comportamentali generali (di diligenza, correttezza, trasparenza, indipendenza, equità) si tratti di ipotesi di violazione di norme non idonee, in quanto prive di specificità, ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell'agente (vedi in tal senso anche Tribunale Milano 25/7/2005, pronuncia sopra già citata, che ha altresì precisato come dall'impianto normativo complessivo in questione emerga "la volontà del legislatore di evitare la eccessiva tipizzazione delle modalità di condotta, il che rende di dubbia praticabilità il rimedio della nullità).

In proposito si è recentemente espressa anche la Suprema Corte, nella sentenza 19024/2005, affermando che la violazione delle regole di comportamento imposte alle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto non può dar luogo alla nullità del contratto.

Né può dichiararsi la nullità dei contratti di acquisto in questione per inosservanza della forma scritta.

Invero tale requisito di forma, effettivamente previsto, come sopra accennato, dall'art. 23 T.U.F. a pena di nullità, va riferito al contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) e non anche ai singoli negozi conclusi nell'ambito o in esecuzione del rapporto che trova la sua fonte nel contratto quadro (vedi in tal senso Trib. Milano 25/7/2005).

Ed invero lo stesso art. 30 comma secondo lett. c) Reg. Consob 11522/98 rimette all'autonomia privata, nell'ambito del contratto che ribadisce

deve rivestire la forma scritta, le modalità attraverso cui possono essere impartiti ordini ed istruzioni : disposizione che in tanto ha significato in quanto la forma scritta per i singoli negozi non sia prevista dalla legge ad substantiam ovverosia ai fini della validità degli stessi.

Nella fattispecie risulta in atti il contratto di negoziazione (vedi doc. 1 di parte convenuta) redatto per iscritto e sottoscritto dall'attrice in data 4/5/95 (peraltro in atti risulta che anche i tre ordini di acquisto in questione sono stati sottoscritti da parte attrice: vedi doc. 6, 8, 10 di parte convenuta).

Parimenti è infondata la domanda diretta alla dichiarazione di nullità dei contratti di vendita per violazione dell'art. 30 del T.U.F. che disciplina l'offerta fuori sede (norma che statuisce effettivamente la nullità dei contratti stipulati fuori sede in caso di omessa indicazione nei moduli o formulari della facoltà di recesso).

Invero, in primo luogo la norma citata si riferisce all'omessa menzione di detta facoltà di recesso nei "moduli o formulari": nella fattispecie i contratti di acquisto dei titoli in questione non risultano stipulati mediante formulari o moduli (né può comunque ritenersi la nullità del contratto di negoziazione in quanto stipulato presso la sede della convenuta).

In secondo luogo la norma citata si riferisce all'offerta fuori sede intesa come "promozione e il collocamento presso il pubblico" (primo comma dell'art. 30 citato). Nella fattispecie non ricorrono tali ipotesi in quanto si è in presenza di un'attività di negoziazione per conto proprio.

In proposito si richiama quanto evidenziato dalla Banca di Italia nel Bollettino Economico n.41 del novembre 2003 (vedi doc. 28 di parte convenuta) ovvero sia che "il collocamento consiste nell'offerta in vendita per proprio conto di titoli che l'intermediario ha sottoscritto o acquistato a fermo ovvero nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di titoli per conto dell'emittente o del proprietario" e, su un piano generale, "il collocamento ricorre esclusivamente in presenza di un'offerta di strumenti finanziari a condizioni standardizzate, rivolta al pubblico in genere ovvero a talune categorie di investitori, comunque nell'ambito di un'operazione destinata ad una moltitudine indistinta di soggetti; nel caso dell'attività di negoziazione in conto proprio, invece, la ricerca della controparte avviene in relazione ad una specifica operazione di compravendita di un determinato quantitativo di strumenti finanziari e gli investimenti si realizzano attraverso una successione di singole transazioni, perfezionate a condizioni di prezzo e di quantità non necessariamente coincidenti."

Nella fattispecie, come peraltro indicato nei documenti prodotti sub 1, 2, 3 di parte attrice risulta che si tratta di operazioni specifiche di vendita effettuate dalla banca in contropartita diretta, ma non risulta affatto che si tratti di operazioni poste in essere nell'ambito di un'offerta rivolta al pubblico aventi le caratteristiche di cui sopra si è detto proprie del collocamento.

2) Infondata è altresì la domanda attorea diretta all'annullamento dei contratti di acquisto dei titoli in questione per vizio del consenso.

Preliminarmente si rigetta l'eccezione di prescrizione in quanto, ai sensi dell'art. 1442 c.c. secondo comma, in caso di annullamento per vizio del consenso la prescrizione decorre da quando è stato scoperto l'errore o il dolo. Ora: ben può ritenersi che l'attrice abbia appreso le effettive condizioni di solvibilità del soggetto emittente solo quando il default della Repubblica Argentina è divenuto di dominio pubblico. Poiché la stessa banca asserisce che ciò sarebbe avuto solo nel 2001, deve ritenersi che solo in tale periodo l'attrice abbia appreso le circostanze rilevanti ai fini della scoperta dell'asserito vizio del consenso, con il conseguente rigetto dell'eccezione in questione (risultando l'atto di citazione notificato il 16/12/2005).

Va premesso che l'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1428 e 1429 cod.civ., l'errore è rilevante quando è essenziale ovvero, sotto il profilo oggettivo, quando "cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso".

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, "l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve

... tenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire" (Cass. 5139/2003).

L'errore in cui sarebbero incorsa l'attrice - alla stregua di quanto prospettato in citazione sulla mancata informazione da parte della banca - non riguarda indubbiamente l'oggetto del contratto né i diritti e gli obblighi che derivano dal regolamento negoziale, bensì la solvibilità del soggetto che ha emesso le obbligazioni, alla quale è correlata la convenienza economica dell'affare.

Ora: la circostanza che tale soggetto versasse in una precaria situazione economica non implica il riferimento ad una qualità dell'oggetto del contratto nel senso di cui all'art. 1429 n. 2 c.c..

Invero, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 29 agosto 1995, n. 9067. "la norma ha un duplice referente: il comune apprezzamento o il riferimento alle circostanze. Sotto il primo profilo, si ha riguardo alla tipica destinazione economica della cosa, e cioè alla sua destinazione obiettiva a realizzare il tipico scopo del contratto prescelto. Pertanto, deve trattarsi di caratteristiche inerenti alla cosa, che non consentono margini di opinabilità, in quanto non dipendono da una valutazione estimativa e cioè da un criterio di apprezzamento del bene alla stregua della pura e semplice "convenienza" (massimo di utilità raggiungibile) dell'affare, nell'economia di una delle parti". Se quindi si avesse riguardo alle caratteristiche dell'oggetto che - indipendentemente dalla sua destinazione tipica - influiscono sulla convenienza del negozio, "si attribuirebbe una tutela al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e cioè ai motivi che inducono a contrattare, nonché alle personali

valutazioni, di cui ciascuno deve assumere il rischio. [...] L'impossibilità di tutelare i meri errori di valutazione [...] dipende dall'intero sistema dell'autonomia contrattuale che - salvo casi specifici, qui non ricorrenti - riserva alla sfera dei motivi individuali ed irrilevanti l'apprezzamento dell'utilità dell'affare" (pronuncia della Suprema Corte sopra citata).

Le qualità delle obbligazioni che, secondo il comune apprezzamento devono ritenersi determinanti del consenso, debbono pertanto limitarsi a quelle che attengono alla funzione tipica delle stesse, e cioè all'insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare.

Per quanto concerne il riferimento che l'art. 1429 n. 2 fa alle circostanze, e cioè alle caratteristiche concrete del contratto, assumono rilievo, ai fini dell'esperibilità dell'azione di annullamento, quei fatti o quei criteri di stima - determinanti il consenso - ai quali le parti abbiano fatto richiamo, così da attrarli nel contenuto del contratto, quando su di essi cada l'errore di valutazione.

E poiché incombe a chi promuove azione di annullamento la prova dell'errore, nella fattispecie in esame non è sufficiente che la banca non fornisca la prova di aver adeguatamente informato l'attrice dei rischi connessi all'acquisto delle obbligazioni, correlati alla situazione economica dell'emittente, in quanto era onere dell'attrice dimostrare, non già l'errore di valutazione economica, ma di avere in concreto eseguito l'operazione sotto l'influsso di una falsa rappresentazione della realtà con riferimento a "fatti" o "criteri di stima", influenti sulla valutazione economica dell'affare, assunti nella particolare contrattazione intervenuta quali elementi essenziali del consenso.

L'attrice non ha, invece, neppure proposto istanze istruttorie in proposito. In particolare l'attrice non hanno provato, come era suo onere, per quanto si è detto, al fine di dimostrare l'asserito vizio del consenso, le informazioni - e il relativo contenuto specifico - che asserisce aver ricevuto dalla banca tali da fornire una rappresentazione falsata della realtà e sotto il cui influsso asserisce di aver sottoscritto il contratto in questione.

Né può invocarsi l'inversione dell'onere probatorio di cui al comma sesto dell'art. 23 D.lgs. 58/98, in quanto tale norma si riferisce ai soli "giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi" ed attiene alla prova dell'osservanza della "specifico diligenza" richiesta dal legislatore all'intermediario ovverosia si tratta di norma invocabile nelle azioni risarcitorie per violazione degli obblighi comportamentali posti dal legislatore a carico degli intermediari. Ove, invece, il risarcimento del danno sia chiesto, come nella fattispecie, quale conseguenza dell'annullamento del contratto per vizio del consenso, i presupposti del diritto al risarcimento e, quindi, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione ordinaria di annullamento del contratto ex art. 1427 c.c. e ss. devono essere provati secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio.

Non risulta quindi affatto provata la falsa rappresentazione della realtà che, secondo quanto asserito dall'attrice, la banca avrebbe fornito.

La domanda di annullamento del contratto per errore non è pertanto accoglibile.

Parimenti può esser accolta la domanda attorea diretta all'annullamento per dolo dei contratti in questione.

Invero non risulta affatto la ricorrenza di artifici e raggiri posti in essere dalla Banca al fine di indurre parte attrice alla conclusione dei contratti di acquisto delle obbligazioni in questione.

In particolare, in primo luogo, parte attrice non ha neppure precisato la natura e consistenza di detti raggiri (il richiamo all'art. 1439 c.c. è contenuto solo nel petitum dell'atto di citazione e nelle conclusioni definitivamente formulate dall'attrice, ma nella narrativa dell'atto di citazione l'attrice ha precisato solo il comportamento della banca contestato ai sensi dell'art. 1428 c.c.).

In secondo luogo non risulta comunque che la banca abbia posto in essere artifici e raggiri consistenti nell'assicurare caratteristiche dell'investimento in questione corrispondenti alle esigenze dichiarate dall'attrice e non corrispondenti, invece, a quelle effettive. Ciò anche considerato che parte attrice, non ha comunque dimostrato, come era suo onere, quali fossero le proprie esigenze e i propri obiettivi e di averne dato specifica comunicazione alla banca (anzi: nel contratto di negoziazione del 4/5/95 - doc. 1 di parte convenuta - risulta il rifiuto dell'attrice di fornire dette informazioni nonostante la stessa abbia attestato di essere stata informata che i dati in questione erano stati richiesti nel proprio interesse).

Peraltro si rileva come il dolo omissivo, causa d'annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c., può ravvisarsi solo quando l'inerzia della parte s'inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato,

con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito; il semplice silenzio, limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto (v. Cass. 5549/05, Cass.6757/01).

Neppure potrebbero annullarsi i contratti in questione per la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'intermediario e l'attrice.

Invero non risulta affatto la ricorrenza di una situazione di conflitto di interessi nel caso in esame.

Dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice (doc 1, 2, 3) risulta che gli acquisti in questione sono avvenuti in contropartita diretta.

La Consob (risposta a quesito n.DAL 97006042 del 9/7/97, prodotta sub 29 dalla convenuta e citata anche nelle sentenze di questo Tribunale n.2641 del 5/7/2006, n.895 del 9/3/06, n.1212 del 30/3/2006) ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi in presenza di negoziazione di titoli in contropartita diretta con il cliente perfezionatasi su suggerimento o su sollecitazione dell'intermediario, ma solo se, nel caso concreto, si provi che l'intermediario perseguiva scopi ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione dell'interesse del cliente, quali, ad esempio, l'obiettivo di eliminare rapidamente dal portafoglio di proprietà titoli presenti in sovrabbondanza, a seguito di una massiccia sottoscrizione dell'emissione obbligazionaria contestata (vedi in tal senso anche Trib. Monza 27/1/2005, Trib. Trani 10/6/2005).

Parte attrice non ha fornito la prova, come era suo onere, della sussistenza di uno scopo diverso e ulteriore perseguito dalla banca rispetto a quello della realizzazione dell'interesse del cliente. In

particolare non vi è alcuna prova che la convenuta avesse nel proprio portafoglio una quantità di obbligazioni argentine esuberanti rispetto alle normali necessità di approvvigionamento per far fronte alle aspettative e richieste dei propri clienti né che la convenuta abbia fatto parte del consorzio di collocamento dei titoli in questione.

3) Quanto alla domanda attorea diretta alla risoluzione dei contratti in questione per inadempimento della controparte agli obblighi imposti dal TUF e dal regolamento CONSOB si rileva, in primo luogo, come risulti dal contratto di negoziazione, sottoscritto dall'attrice, che a quest'ultima sia stato consegnato il documento informativo. Si evidenzia che il contratto di negoziazione intercorso tra le parti è stato stipulato prima dell'entrata in vigore sia del TUF che del dlgs 415/96 e, pertanto, occorre far riferimento all'obbligo di consegna del documento informativo di cui alla legge 1/91 richiamata dall'art. 158 T.U.B. all'epoca vigente.

Né può ritenersi l'irrelevanza dell'attestazione di cui si è detto in quanto il documento non sarebbe stato consegnato con riferimento ai singoli acquisti in questione, giacché l'obbligo della consegna del documento sui rischi generali degli investimenti va riferito al negozio quadro nel quale si inseriscono le operazioni di negoziazione e non alle singole operazioni.

In secondo luogo si rileva come la convenuta non fosse soggetta all'obbligo di consegna del prospetto informativo sottostante le emissioni obbligazionarie in questione.

Infatti l'obbligo di fornire all'investitore il prospetto contenente le informazioni sulle caratteristiche del prodotto finanziario e del soggetto

emittente è prescritto solo nell'ipotesi di "sollecitazione all'investimento" rivolta al pubblico di cui agli artt. 1 lett. f) e 94 TUF. In questo caso l'emittente o il proponente deve comunicare i termini dell'operazione alla CONSOB allegando il prospetto destinato alla pubblicazione (l'art. 1 lettera f) contiene la definizione di "sollecitazione all'investimento" intesa come "ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari", l'art. 94 disciplina gli obblighi a carico di chi effettua le operazioni di sollecitazione all'investimento). Tale disposto non si applica, ex art. 100 TUF, alle operazioni dirette agli investitori professionali.

La Banca d'Italia nel bollettino economico 41/03 (vedi doc. 28 di parte convenuta, citato anche nella sentenza Trib. Trani 10/6/05) nonché la Consob nell'audizione del 27/4/2004 alla Camera dei Deputati commissione Finanze (audizione citata nella sentenza di questo Tribunale 1887/2006 nonché nella sentenza Trib. Milano 25/7/05) hanno evidenziato come i titoli, emessi sull'Euromercato ed acquistati, secondo una prassi generalizzata, a fermo da investitori istituzionali (ovverossia dalle banche c.d. lead manager facenti parte del consorzio di collocamento) - per i quali sussiste l'esenzione di cui sopra si è detto ex art. 100 T.U.F. in ordine al prospetto - siano successivamente negoziabili sul mercato secondario senza l'obbligo della consegna del prospetto informativo, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la successiva vendita assuma comunque le fattezze di una sollecitazione all'investimento rivolta al pubblico.

In tale ultima ipotesi, infatti, anche gli intermediari sarebbero soggetti all'obbligo del prospetto (atteso che la sollecitazione all'investimento può provenire dall'emittente, ma anche da un offerente diverso dall'emittente).

In particolare, come precisato dalla CONSOB nella citata audizione del 27/4/2004, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico non comporta necessariamente il ricorso a modalità sollecitatorie, potendo i titoli raggiungere la clientela attraverso la prestazione di servizi di investimento (e, in particolare, dei servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione ordini). La successiva vendita agli investitori c.d. retail comporta l'obbligo della consegna del prospetto solo ove, come si è detto, assuma le fattezze di una sollecitazione all'investimento rivolta al pubblico i cui elementi costitutivi sono stati individuati, nella citata audizione, dalla stessa Consob: 1) nello svolgimento di un'attività di tipo promozionale qualificabile come offerta, invito ad offrire, messaggio di tipo promozionale, 2) nella circostanza che tale offerta rivolta ad un pubblico indistinto di soggetti, 3) nell'adozione di modalità uniformi e standardizzate per lo svolgimento di detta attività.

Nella fattispecie non è stata provata la ricorrenza di detti elementi costitutivi della sollecitazione all'investimento, con la conseguenza che la convenuta non aveva comunque l'obbligo di rilasciare alcun prospetto informativo sui titoli in questione.

In terzo luogo non sussiste l'inosservanza da parte della convenuta dell'obbligo formale di cui all'art. 28 primo comma lettera a) del reg. Consob 11522/98 - ai sensi del quale l'intermediario deve chiedere

all'investitore notizie circa la sua situazione finanziaria e la sua esposizione al rischio – giacché nel contratto di negoziazione, in atti, si attesta che l'attrice non ha ritenuto di fornire dette informazioni nonostante fosse stata informata che erano state richieste nel suo interesse..

E' pur vero che parte convenuta doveva comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 21 T.U.F. – norma che impone all'intermediario, rispettivamente alle lettere a) e b), l'obbligo di comportarsi con correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente e di operare in modo che i clienti siano "sempre adeguatamente informati" - e dall'art. 28 della delibera Consob 11522/98 comma secondo che impone l'obbligo all'intermediario di non effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni "della specifica operazione o del servizio", la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento.

Tuttavia, al fine di valutare l'adempimento o meno della convenuta agli obblighi in questione e, comunque, la rilevanza di un eventuale inadempimento della convenuta in relazione all'equilibrio del rapporto negoziale, occorre considerare la natura e il rischio specifico delle obbligazioni in questione all'epoca degli acquisti da parte dell'attrice e i dati posseduti o che la banca avrebbe comunque dovuto possedere in proposito e, quindi, trasmettere all'attrice.

Ora, deve escludersi, in primo luogo, che all'epoca del primo acquisto intervenuto il 21/5/98 la banca disponesse di dati da cui desumere

un'elevata rischiosità dei titoli in questione e di cui dovesse informare parte attrice.

Infatti le obbligazioni oggetto del contratto in questione sono obbligazioni, in primo luogo, effettivamente emesse da uno Stato sovrano. E' pur vero che sono emesse da uno Stato non europeo la cui affidabilità non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata.

Per questa ragione, però, il loro rendimento era decisamente superiore a quello degli omologhi titoli emessi da questi ultimi (i titoli acquistati dall'attrice il 21/5/98 rendevano un interesse pari all'8.125%).

E il fatto che a rendimenti progressivamente più alti corrisponda un rischio di investimento più elevato, ben può ritenersi di comune esperienza (come affermato anche da Trib. Milano 25/7/05; vedi anche Trib. Viterbo 7/12/04).

Ancora: come evidenziato anche nella sentenza del tribunale di Milano 25/7/2005 e come risultante dall'audizione informale della Consob davanti alla commissione Finanze della Camera dei Deputati del 27/4/2004 (citata nella sentenza di questo Tribunale n.1212 del 30/3/2006) le principali agenzie internazionali hanno accordato nel 1997 alle obbligazioni argentine il rating "BB" che, pur appartenendo alla categoria speculativa, corrisponde alla classe migliore di detta categoria, e soltanto nel marzo 2001 hanno declassato i titoli in questione nella categoria "B+", declassamento, quest'ultimo, che era stato preceduto solo da un primo peggioramento registrato dall'agenzia Moody's, che li aveva declassati nella categoria "BB-" (ovverosia dalla prima alla seconda

categoria dei titoli speculativi), nell'ottobre 1999 e, quindi, in un'epoca comunque successiva all'acquisto effettuato dall'attrice nel maggio 98. ...
Ciò anche considerato che l'acquisto in questione ben può ritenersi che fosse adeguato al "profilo" dell'attrice: invero la circostanza che nel portafoglio dell'attrice all'epoca risultassero (vedi produzioni della banca convenuta) obbligazioni messicane al tasso dell'11% e del 10% acquistate nell'aprile-maggio 1998 (successivamente risulta che l'attrice ha acquistato anche obbligazioni venezuelane e colombiane) nonché titoli azionari ██████ ovverosia titoli aventi comunque natura speculativa, unitamente alla circostanza che l'acquisto in questione è avvenuto per l'importo di euro 20.000,00 ovverosia per un importo non rilevante in relazione alla consistenza complessiva del portafoglio dell'attrice (alla data del 31/12/97 risultano investimenti per complessive lire 330.000.000 circa), ben consente di ritenere adeguato l'acquisto in questione avente ad oggetto obbligazioni argentine che, a detta epoca, appartenevano comunque al livello migliore della categoria speculativa.

Ancora va rilevato come l'obbligo di informare il cliente per tutto il corso del rapporto attiene alle operazioni di gestione patrimoniale e non anche a quelle, ricorrenti nella fattispecie, di negoziazione, nelle quali l'attività della banca si esaurisce con la compravendita.

Pertanto, successivamente all'acquisto in questione, la banca non aveva alcun obbligo di informazione sulla successiva evoluzione della situazione economico politica dell'Argentina e sulle ripercussioni sulla valutazione dei titoli.

Conseguentemente e considerato altresì quanto già esposto sull'insufficienza dell'ipotesi di conflitto di interessi, deve rigettarsi la domanda attorea diretta alla risoluzione del contratto di acquisto del 21/5/98 per grave inadempimento della controparte.

Quanto, invece, ai due acquisti effettuati nel settembre 2000 si evidenzia che nei documenti 8 e 10 di parte convenuta, relativi all'attestazione delle operazioni di acquisto e dei relativi ordini, compare la dicitura espressa "operazione non adeguata".

Ora, ritiene il collegio, all'esito di una più approfondita riflessione sui diversi orientamenti su tale questione di questo e di altri tribunali, che, pur trattandosi di dichiarazione generica, come tale insufficiente, come si dirà, a costituire prova dell'osservanza degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario dal terzo comma dell'art. 29 del Regolamento Consob, si tratta pur sempre di un'ammissione da parte della banca dell'inadeguatezza dell'operazione in questione.

In particolare, a fronte di tale valutazione di inadeguatezza effettuata dalla stessa convenuta e proveniente, peraltro, da un soggetto avente un'indubbia elevata competenza professionale e, quindi, in grado indubbiamente di rendersi conto del significato delle espressioni usate e della rilevanza delle valutazioni effettuate, deve ritenersi che si trattasse appunto di un'operazione inadeguata al profilo attoreo e ciò a prescindere da eventuali variazioni nel frattempo intervenute nel rischio proprio di questi titoli e nel rating ad essi attribuito.

Né rileva, a contrario, quanto sopra si è detto sull'adeguatezza del primo investimento alle caratteristiche dell'attrice.

Invero, a fronte di detta espressa attestazione effettuata dalla banca nel settembre 2000, deve comunque ritenersi che siano sopravvenuti elementi tali da indurre la banca a tale valutazione. Del resto va considerato come nel settembre l'attrice abbia investito in bond argentini, a differenza di quanto effettuato nel maggio 1998, somme rilevanti ovverosia complessivamente euro 107.546,30.

Né rileva il capo di prova orale dedotto in proposito da parte convenuta (capo 7 della nota di precisazione delle conclusioni) e diretto a dimostrare che detta dichiarazione sarebbe stata inserita dalla banca "in quanto l'attrice si era originariamente rifiutata di indicare nel contratto generale di negoziazione titoli stipulato il 4/5/95 (prod. N.1) il proprio profilo di rischio". Infatti tale capitolo è comunque idoneo ad escludere che la banca - soggetto, come si è detto, avente un'indubbia specifica ed elevata competenza professionale - abbia in ogni caso formulato una valutazione sull'inadeguatezza dell'operazione, seppur a fronte del rifiuto dell'attrice di fornire informazioni sul proprio profilo, né è comunque idoneo a far ritenere che detto rifiuto sia stato il solo elemento su cui si è fondata la banca nell'effettuare tale valutazione (né tanto meno è idoneo a dimostrare che la valutazione della banca si è fondata su elementi di fatto poi risultati erronei).

Ora: non risulta che la banca abbia osservato il disposto di cui all'art. 29 Regolamento Consob.

Invero tale norma impone all'intermediario di astenersi dal compiere operazioni inadeguate al profilo dell'investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione nonché di informare l'investitore che emette

disposizioni relative ad operazioni non adeguate sia dell'inadeguatezza che delle relative ragioni, consentendo, quindi, all'intermediario di dare corso all'operazione solo su ordine impartito per iscritto (o, nel caso di ordine telefonico, su ordine registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente).

Nella fattispecie non risulta che la convenuta abbia reso le informazioni di cui al terzo comma della norma ora citata.

In particolare l'attestazione "operazione non adeguata" che compare nei documenti 8 e 10 citati, consiste in una dichiarazione del tutto generica, assolutamente inidonea ad informare l'attrice dell'effettiva inadeguatezza dell'operazione e priva di ogni riferimento alle "ragioni" per cui non era opportuno procedere all'esecuzione dell'operazione: come si è detto il terzo comma dell'art. 29 del regolamento Consob impone all'intermediario di informare il cliente non solo dell'inadeguatezza dell'operazione, ma anche delle relative "ragioni" (vedi in senso conforme Trib. Taranto 27/10/04 n. 2273, Trib. Genova 15/3/2005 n.1230).

In proposito si rileva ancora come le informazioni in questione ben potevano essere fornite anche oralmente dalla banca (giacchè l'ultima parte del terzo comma citato prevede che risultino registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente anche le specifiche avvertenze fornite solo in caso di ordine telefonico), ma, nel caso in esame, non risulta che siano state fornite informazioni sulle ragioni dell'inadeguatezza (e i capitoli di prova dedotti in proposito dalla banca

sono del tutto generici e pertanto inammissibili, non essendo in essi indicati il contenuto specifico delle informazioni rese).

Ciò posto, considerato altresì come sia pacifica (vedi comparsa di risposta pag. 9 della convenuta) e comunque notoria la dichiarazione di default da parte della repubblica argentina, la violazione degli obblighi di informazione e correttezza posti a carico della banca convenuta e di cui si è detto è sufficientemente grave da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione dei contratti di acquisto del settembre 2000 dei titoli in questione.

Pertanto si risolvono per grave inadempimento della convenuta i due contratti di acquisto stipulati il 12/9/2000 ed aventi entrambi ad oggetto obbligazioni argentine denominate "EUR ARG 10% 00/07" codice titolo 98.450.258.

In particolare non può dubitarsi della rilevanza dell'inadempimento della banca considerato che ben può ritenersi che l'attrice, trattandosi di operazione ad essa inadeguata, in presenza di un'informazione corretta ed esaustiva in proposito, non avrebbe disposto l'acquisto in questione (anche considerato, come si è detto, l'elevato importo complessivamente investito il 12/9/2000 nell'operazione in questione).

Da tale risoluzione consegue l'obbligo di parte convenuta di restituire, ai sensi della prima parte del primo comma dell'art. 1458 c.c., l'importo ricevuto quale corrispettivo della vendita dei titoli ovvero sia l'importo di euro 107.546,30.

In proposito si rileva, da un lato, come parte attrice abbia espressamente richiesto, quale pronuncia conseguente all'accoglimento della domanda

di risoluzione, la condanna della controparte al pagamento dell'importo pari a quello versato per gli investimenti in questione, dall'altro come sia irrilevante che parte attrice qualifichi detta somma quale danno conseguente all'inadempimento lamentato. Invero la domanda di ripetizione del corrispettivo versato in relazione ad un contratto di acquisto risolto deve comunque essere ricondotta nell'ambito delle restituzioni da scioglimento del contratto, e non affatto nell'ambito delle azioni risarcitorie (vedi in tal senso anche Tribunale Roma, 1 luglio 2004), giacchè l'effetto retroattivo proprio della risoluzione ex art. 1458 c.c. si sostanzia, appunto, in un reciproco obbligo restitutorio.

Considerato come l'importo di euro 107.546,30 sia riconosciuto all'attrice a titolo restitutorio e non già risarcitorio, non è neppure invocabile il disposto dell'art. 1227. c.c. e, pertanto, contrariamente a quanto asserito da parte convenuta, non può comunque assumere rilevanza, ai fini di contrastare, anche solo in parte, la domanda attorea di restituzione dell'intero importo in questione, l'eventuale mancata adesione dell'attrice all'offerta pubblica di scambio della Repubblica Argentina. Peraltro l'adesione a detto scambio presuppone la perdurante esistenza dei contratti di acquisto in questione ovvero sia la perdurante titolarità delle obbligazioni argentine in capo all'attrice, titolarità che deve invece escludersi stante la dichiarazione di risoluzione.

Stante la natura di debito di valuta l'importo in questione non è soggetto a rivalutazione e su di esso decorrono gli interessi legali dalla domanda ovvero sia dal 16/12/05 (data di notifica dell'atto di citazione) al saldo (vedi sulla natura di debito di valuta Cass. 7066/2004 secondo cui

“l’obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione del contratto configura un debito di valuta, sia quando gr̄ava sulla parte incolpevole, sia allorché obbligata alla restituzione è la parte che, con la propria inadempienza, ha causato la risoluzione del contratto, attesa la persistente natura non risarcitoria del relativo debito, avente ad oggetto l’originaria prestazione pecuniaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all’adempiente”).

Alla base, infatti, dell’obbligo di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto non vi è una sorta di obbligazione risarcitoria, ma il semplice venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali e, quindi, - come nei casi di nullità, annullamento, rescissione del contratto ed, in genere, in tutti i casi in cui venga meno il vincolo originariamente esistente - la disciplina applicabile è quella propria dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c. (vedi in tal senso Cass. 10373/2002).

Poiché la buona fede si presume e poichè, in particolare, la violazione, anche solo per colpa, degli obblighi posti a carico dell’intermediario, se giustifica la risoluzione dei contratti in questione, non comporta necessariamente la mala fede rilevante ex art. 2033 c.c. nel soggetto inadempiente (nella fattispecie la violazione dell’obbligo di informare, in modo specifico ed esauriente, sulle ragioni dell’inadeguatezza degli investimenti effettuati dall’attrice nel 2000, non consente di ritenere provata la mala fede della convenuta rilevante ex art. 2033 c.c.) gli interessi sulla somma da restituire si pongono a carico della convenuta solo con decorrenza dalla domanda artorea.

Stanti gli effetti restitutori della risoluzione di cui si è detto, si accoglie la domanda subordinata della convenuta diretta alla condanna dell'attrice alla restituzione dei titoli acquistati il 12/9/2000 (restituzione peraltro alla quale non si è opposta parte attrice).

Non si accoglie, invece, la domanda riconvenzionale della convenuta diretta alla condanna dell'attrice anche alla restituzione degli interessi ricavati dai titoli in questione.

Invero considerato il disposto di cui all'art. 2033 c.c. e poiché, come già evidenziato, la buona fede si presume, l'attrice non può essere condannata alla restituzione degli interessi percepiti prima della domanda della convenuta. Né risulta che l'attrice abbia percepito interessi sui predetti titoli successivamente alla domanda in questione.

Considerato che non sono state accolte integralmente le domande attoree, si ritiene di compensare tra le parti metà delle spese di lite e di condannare la convenuta alla rifusione della restante metà, liquidata così come in dispositivo, in favore di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e difesa disattesa, così provvede:

1) dichiara la risoluzione dei due contratti di acquisto intervenuti tra l'attrice e la convenuta in data 12/9/2000 ed aventi entrambi ad oggetto le obbligazioni argentine denominate "EUR ARG 10% 00/07" codice titolo 98.450.258;

- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 107.546,30, oltre interessi legali dal 16/12/05 al saldo;
- 3) rigetta le ulteriori domande dell'attrice;
- 4) condanna parte attrice alla restituzione in favore della convenuta dei titoli oggetti dei due contratti di cui sub 1);
- 5) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali della convenuta;
- 4) condanna parte convenuta al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dall'attrice liquidata in euro 254,00 a titolo di spese esenti, euro 740,50 a titolo di diritti, euro 1.850,00 a titolo di onorari, euro 323.81 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA; compensa tra le parti la restante metà.

Genova il 19/10/2006

Il Giudice est.

Marie Maglietta Scuderi

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 23 NOV 2006
IL CANCELLIERE C1
Carla Bottaro